



COMUNE DI NICOLOSI

Città Metropolitana di Catania

Ufficio del Sindaco

Piazza Vittorio Emanuele n. 1 - protocollo@pec.comunenicolosi.it

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 10/04/2024

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 02/01/2018 n. 1 e ss.mm.ii.:

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpaglie e da arbusti che possono agevolare la propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

RITENUTO necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Visto il D.L.vo 02/01/2018 n. 1;

Vista la legge n.353/2000;

Visto il D.L.vo n. 112/98;

Visto il D.L.vo. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Vista la L.R. n.14/98;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Vista la L.R. n.14 del 14/04/2006;

Visti gli art. 449 e 650 del Codice Penale;

Viste le ulteriori vigenti leggi in materia;

Visto il D.A. Territorio e Ambiente n. 114/GAB del 15/03/2024;

Visto la deliberazione di C.C. n. 50 del 20/12/2016 di approvazione Piano di Protezione Civile contenente il piano rischio incendi.

ORDINA

Art. 1

Obblighi e divieti

1. E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o abbandonate ricadenti in zone

boscate, arborate o cespugliate, in zone prettamente agricole, in terreni in genere non edificati, ai responsabili di cantieri edili attivi con concessione edilizia rilasciata dalla competente autorità, ove le condizioni dei luoghi lo richiedano, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesso aree a verde in precario stato di manutenzione, di procedere con effetto immediato ed a propria cura e spese, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quanto altro possa essere veicolo di incendio.

2. Al fine di garantire la sicurezza antincendio del territorio e di mitigare possibili rischi di natura igienico-sanitaria, i soggetti di cui sopra dovranno altresì provvedere alla immediata recinzione (ove essa sia assente o carente) delle relative aree, in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio. Tale recinzione, nell'urgenza di provvedervi, potrà essere di tipo provvisoria (indicativamente: con paletti in ferro o legno e rete metallica) purché provvista di efficace sistema per l'accesso all'area (anche realizzato con i suddetti elementi); altri tipi di recinzione (muratura, calcestruzzo, etc.), dovranno essere preventivamente autorizzate in base alle vigenti normative edilizie in materia.

3. È fatto altresì obbligo, a tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

4. Nel periodo compreso tra il **15 maggio ed il 31 ottobre** è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi (salvo quanto indicato al successivo art. 2), usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

5. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 2 **Modalità esecutive**

1. Gli interventi di pulizia di cui sopra devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà ed eventuali scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insorgere di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, ecc...) e dei confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

2. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di

parchi, aree boschive, ecc...), gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale-Protezione Civile e con il Distaccamento Forestale territorialmente competente.

3. Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06) mediante conferimento presso l'isola ecologica (esclusivamente erba o ramaglia).

4. In alternativa al suddetto conferimento, laddove le aree siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza, è ammesso, in deroga allo specifico divieto di cui al precedente art. 1, ma sotto la rigida osservanza delle modalità appresso descritte, l'abbruciamento del solo materiale di natura vegetale, purché esso avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti vicine. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela, tra le ore 06:00 e le ore 10:00, ad esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose.

5. Qualora tale intervento fosse effettuato durante il periodo indicato al 4° comma dell'art. 1, della zona e dell'orario di abbruciamento, con l'indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle modalità dell'esecuzione dello stesso, delle cautele che si intendono adottare al fine di scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco, nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni, dovrà farsi preventiva richiesta al Distaccamento Forestale competente per territorio che rilascerà apposita autorizzazione, dandone quindi comunicazione agli Uffici Comunali di Protezione Civile. Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona in cui è avvenuto l'abbruciamento, di assicurarsi del perfetto spegnimento di focolai o braci residui, e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

6. Di quanto specificato ai due precedenti commi, l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e oneri anche nei confronti di terzi.

Art. 3 **Estensione degli obblighi**

1. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

2. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o dai rappresentanti di società, cooperative, etc., che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

3. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 4 **Sanzioni**

1. I soggetti individuati ai sensi degli artt. 1 e 3 hanno tempo fino al **giorno 15 maggio 2024** per adempiere agli obblighi imposti dalla presente Ordinanza.

2. L'inosservanza agli obblighi imposti dalla presente Ordinanza entro il termine di cui al comma precedente comporta a carico dei trasgressori l'applicazione delle seguenti sanzioni, secondo le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689:

- a) in caso di accertata **violazione degli obblighi imposti dall'art. 1, commi 1 e 3** della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con oblazione, ai sensi dell'art. 16, Legge 24 novembre 1981, n. 689, attraverso il **pagamento in forma ridotta di € 120,00, qualora la superficie oggetto degli interventi antincendio sia inferiore mq 1.000; in caso di superficie maggiore, pagamento in forma ridotta di € 200,00;**
- b) in caso di accertata **violazione del divieto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con oblazione, ai sensi dell'art. 16, Legge 24 novembre 1981, n. 689, attraverso il **pagamento in forma ridotta di € 250,00;**
- c) in caso di **mancata comunicazione di cui all'art. 2, c. 5**, della presente Ordinanza si applica la sanzione pecuniaria da € da € 25,00 a € 500,00, con oblazione, ai sensi dell'art. 16, Legge 24 novembre 1981, n. 689, attraverso il **pagamento in forma ridotta di € 50,00;**
- d) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art.1, c. 2 (**mancata recinzione**) non gravata da immissione di rifiuti pericolosi, sarà applicata la sanzione di cui alla precedente lettera "c";
- e) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

3. Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) e dalle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

Art. 5 **Inadempienze**

1. In caso di incendio per l'inosservanza della presente Ordinanza, gli inadempienti saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili.

Art. 6 **Collaborazione dei cittadini**

1. Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Locale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

| | |
|------------|---|
| 115 | Vigili del Fuoco |
| 1515 | Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale |
| 095/911380 | Polizia Locale |

2. I cittadini, residenti e non, possono segnalare ai competenti Servizi comunali eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, presentando formale esposto con l'indicazione degli elementi necessari al fine dell'individuazione esatta del luogo e dei soggetti su cui gravano gli obblighi imposti dalla presente Ordinanza. A tal fine si forniscono i seguenti contatti:

| | |
|---|--|
| 095/911187 – protocollo@pec.comunenicolosi.it | Centralino e Ufficio Protocollo del Comune di Nicolosi |
|---|--|

Art. 7

Organi incaricati dell'esecuzione e della vigilanza

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Giudiziaria e il Corpo Forestale della Regione Siciliana sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.
2. Gli Organi di cui al comma 1, il Gruppo Comunale di Protezione Civile e le Associazioni di volontariato appositamente abilitate e attivate dal competente Ufficio comunale di Protezione Civile sono incaricate dell'attività di vigilanza antincendio.

Art. 8

Publicizzazione

1. Alla presente Ordinanza deve essere data ampia pubblicità attraverso:
 - la pubblicazione all'Albo del Comune e all'U.R.P. sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 1;
 - l'affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale;
 - la pubblicazione sul sito internet del Comune.
2. Si dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa per le rispettive competenze:
 - alla Prefettura di Catania;
 - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 - alla Città Metropolitana di Catania;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Nicolosi;
 - al Distaccamento di Nicolosi del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
 - all'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
 - al Comando della Polizia Locale di Nicolosi.



IL SINDACO
dott. Angelo Pulvirenti

